

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE, ROSPI, RUFFINO**

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di immersione in mare di manufatti e relitti per la realizzazione di strutture e siti subacquei a fini di protezione e ripopolamento ittico

*Presentata il 1° aprile 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La realizzazione di strutture e siti subacquei artificiali sta avendo un forte sviluppo in tutto il pianeta a causa dei molti vantaggi che queste installazioni possono portare ai Paesi costieri.

Le strutture e i siti subacquei, infatti, sono formazioni artificiali ecocompatibili, fonti di attrazione del turismo subacqueo e idonee ad agevolare il ripopolamento e la tutela della biodiversità marina.

In molti Paesi, da quelli dell'America settentrionale fino a quelli del mare Mediterraneo, le strutture e i siti subacquei realizzati mediante l'affondamento programmato di oggetti, compresi i relitti, richiamano visitatori da tutto il mondo.

Lo sviluppo del turismo subacqueo porta evidenti vantaggi ai Paesi costieri, derivanti

anche dal fatto che esso può essere praticato in ogni stagione, favorendo l'attività delle località turistiche balneari anche durante le stagioni che sono in genere caratterizzate da una bassa domanda.

Il turismo subacqueo rappresenta un tipo di turismo positivo e sostenibile, in quanto il subacqueo è, per formazione didattica e culturale, un viaggiatore responsabile, amante del mare e dell'ambiente che ha un diretto interesse a tutelare.

È, inoltre, documentata la potenzialità colonizzatrice degli ambienti sommersi ricreati artificialmente, in cui uova e larve possono trovare protezione dalle correnti nelle fasi riproduttive e di sviluppo, così da favorire la creazione di peculiari *habitat* marini.

Le strutture e i siti subacquei artificiali possono poi costituire, se realizzati entro i limiti di profondità delle immersioni ricreative (40-50 metri) un deterrente reale alla pesca a strascico fraudolenta e contribuire a ridurre l'erosione costiera, limitando la forza del moto ondoso.

Occorre superare il pregiudizio per cui i relitti vengono idealmente equiparati a rifiuti: l'immersione di oggetti in mare deve, invece, essere considerata come un progetto che crea un « luogo artificiale subacqueo », con l'utilizzo di materiali puntualmente bonificati e senza alcun impatto ambientale.

Non si deve pensare che qualsiasi oggetto estraneo all'evoluzione naturale dell'ambiente marino costituisca un'alterazione di per sé da evitare, ma occorre, al contrario, valutare gli effetti benefici che questi potranno portare all'ecosistema e a tale fine ogni intervento di affondamento volontario dovrà essere accompagnato da un adeguato progetto, da idonee indagini e da accurati studi di valutazione dell'impatto ambientale, oltre a prevedere la cura e la custodia adeguate del sito creato artificialmente.

Le esperienze e le prassi ormai consolidate confermano l'esistenza delle condi-

zioni per operare in sicurezza e per tutelare la qualità ambientale.

In considerazione di quanto esposto, la presente proposta di legge inserisce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale », disposizioni specifiche che prevedono la possibilità di autorizzare la realizzazione di interventi di affondamento e di posa in acqua di manufatti, relitti e oggetti finalizzati alla realizzazione di strutture e siti artificiali sommersi a scopo di turismo subacqueo, di tutela delle coste e di ripopolamento ittico.

A tali fini, la presente proposta di legge interviene sull'elenco dei materiali per cui è già prevista la possibilità di immersione a mare, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo anche i « relitti adeguatamente trattati », e sull'elenco dei progetti assoggettati alle procedure di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'allegato III della parte seconda del medesimo decreto legislativo, introducendo anche la « immersione in mare di manufatti e relitti adeguatamente trattati ai fini della realizzazione di strutture e siti subacquei, di protezione e di popolamento ittico ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: « e manufatti » sono sostituite dalle seguenti: « , manufatti e relitti adeguatamente trattati »;

2) alla rubrica, le parole: « e condotte » sono sostituite dalle seguenti: « , condotte, manufatti e relitti »;

*b*) all'allegato III della parte seconda, dopo la lettera *af-bis*) è inserita la seguente:

« *af-ter*) immersione in mare di manufatti e relitti adeguatamente trattati ai fini della realizzazione di strutture e siti subacquei, di protezione e di popolamento ittico ».



\*18PDL0141030\*